

14 dicembre 2017

PeA per la Compliance - Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato le ultime FAQ sulla funzione del Data Protection Officer (DPO) nel settore pubblico

Milano, 21 dicembre 2017 - Lo scorso 15 dicembre il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato sul proprio sito internet istituzionale le ultime FAQ sulla funzione del Data Protection Officer (DPO) nel settore pubblico, consultabili [al seguente link: http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/7322110](http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/7322110).

Il DPO, o responsabile per la protezione dei dati, è la nuova figura introdotta dal Regolamento privacy europeo a presidio dell'attuazione della normativa privacy da parte del titolare/del responsabile. La sua designazione è obbligatoria in alcuni casi (cfr dall'art. 37 Regolamento), diversamente rimane una mera facoltà.

Il Regolamento tratteggia le caratteristiche soggettive e oggettive di questa figura (indipendenza, autorevolezza, competenze manageriali: cfr artt. 38 e 39) in termini che Il Gruppo di lavoro ex art. 29 - l'organismo consultivo istituito ai sensi dell'art. 29 della Direttiva 95/46, e composto da un rappresentante delle autorità di protezione dei dati personali designate da ciascuno Stato membro, dal GEPD (Garante europeo della protezione dei dati), nonché da un rappresentante della Commissione - ha già ritenuto opportuno chiarire attraverso alcune linee-guida (cfr: <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/5930287>).

Queste FAQ costituiscono una tappa nel progressivo percorso di accompagnamento ai nuovi istituti previsti dal Regolamento privacy europeo avviato da parte delle Autorità di controllo dei vari Paesi.

DISCLAIMER

Il presente comunicato è divulgato a scopo conoscitivo per promuovere il valore dell'informazione giuridica. Non costituisce un parere e non può essere utilizzato come sostitutivo di una consulenza, né per sopperire all'assenza di assistenza legale specifica.